

Gli atti persecutori ovvero lo stalking

Legge 23 aprile 2009, n. 38 (GU n. 95 del 24/04/2009) a cura di **FRANCESCA GARISTO**

Con legge 23 aprile 2009 n. 38, le Camere hanno approvato, con alcune modificazioni, la conversione del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, varato dal Governo con lo scopo di dare pronta risposta a una domanda di sicurezza avanzata dalla collettività, che da tempo rifletteva con preoccupazione "l'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale", come si legge nel preambolo del provvedimento normativo.

Da parte nostra, noi, che da diversi anni discutiamo sulla necessità di adeguare il nostro codice penale e quello di procedura penale all'esigenza di maggiore e più efficace tutela delle donne, senza avere ottenuto, fino ad ora, che continui rinvii del dibattito parlamentare, riteniamo che la decretazione di urgenza in realtà non sia stata fatta per dare risposta urgente alla domanda delle donne che da anni l'avevano manifestata, ma per diverse esigenze di altro ordine e rilievo politico. In ogni caso, accogliamo con interesse le novità normative se potranno offrire maggiore tutela alle donne.

Il decreto legge ha introdotto l'art. 612 bis del codice penale che definisce e punisce con una pena da sei mesi a quattro anni la condotta di chi, con azioni ripetute nel tempo, minacci o molesti qualcuno in modo tale da procurargli un perdurante e grave stato di ansia o di timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa (o esso) legata da relazione affettiva. Ovvero in modo tale da costringerla/o a modificare le proprie abitudini di vita.

L'obiettivo della novella normativa, esplicitamente dichiarato nel corso del dibattito parlamentare, è stato quello di fornire una adeguata tutela contro quelle condotte seriali di elevato rilievo criminologico, che fino a ieri potevano eventualmente essere sanzionate quando integravano fattispecie penali, per così dire "minori" (minaccia, ingiuria, molestie..) o in ogni caso regolate da norme inadeguate a sanzionare e soprattutto a prevenirne la reiterazione o peggio la degenerazione in condotte sempre più gravi ed allarmanti.

Si tratta di un reato inserito nella sezione (terza) e nel titolo (dodicesimo) del codice penale dedicati ai reati contro la libertà morale sebbene possa senza dubbio ritenersi reato plurioffensivo. Infatti non può negarsi che la causazione di un grave e perdurante stato d'ansia che la norma intende sanzionare, costituisce offesa all'incolumità personale più che alla libertà morale.

Costitutiva del reato è infatti quella condotta "complessa", integrata da una pluralità di comportamenti, anche di diversa natura, purché non realizzatisi in un unico contesto ma reiterati nel corso di un tempo più o meno prolungato.

Sono atti persecutori, l'insieme di insulti, minacce, pedinamenti, messaggi telefonici o telefonate oscene o indesiderate, persistenti, assillanti e invadenti. Persino i messaggi d'amore e i regali, se non graditi, possono integrare la condotta di stalking. D'altra parte, il termine "stalking", di origine anglosassone, che letteralmente tradotto significa "fare la posta alla preda" e si usa nel linguaggio di caccia, è di per sé sufficientemente esplicativo del contenuto del termine preso in prestito anche nell'ambito del diritto penale.

Non è necessario che i singoli comportamenti che integrano la condotta costituiscano, anche autonomamente considerati, un reato, ben potendo trattarsi di condotte che singolarmente esaminate siano penalmente "neutre", ma è necessario, come si è detto, non solo che questi comportamenti siano reiterati nel tempo ma che siano altresì tali da provocare un timore fondato per la propria incolumità o di quella di una persona cara o da indurre la persona offesa a modificare le proprie scelte o abitudini di vita.

Vi è da dire poi che il reato di minaccia (art. 612 c.p.), quello di molestia (art. 660 c.p.) o quello di violenza privata che più frequentemente costituiscono parte della condotta complessa descritta dalla norma che introduce il reato di atti persecutori, sono reati assorbiti da quest'ultimo.

Primo evento considerato dalla norma, è il grave e perdurante stato di ansia o paura provocato nella vittima. Si tratta di quelle forme patologiche caratterizzate dallo stress emotivo e psicologico tale da essere considerate dalla letteratura medica, eventi morbosi, e come tali, "gravi" e perduranti", diversi quindi dalle reazioni emotive istantanee o momentanee.

Come appare evidente, il problema riguarderà la prova dello stato d'ansia o di paura come voluti dalla norma e del nesso di causalità che li dovrà legare alla condotta persecutoria. Non è escluso che la interpretazione giurisprudenziale possa, nel futuro, stabilire che si tratti di reato di pericolo e non di danno e pertanto che sia sufficiente che la condotta sia **idonea a** generare lo stato d'ansia o di paura di cui si è detto, senza che sia necessario dimostrare il suo effettivo verificarsi, ma ad oggi una tale interpretazione è da considerarsi del tutto improbabile, sia avuto riguardo al dibattito parlamentare precedente l'approvazione della norma, che ha evidenziato una diversa volontà, sia all'interpretazione letterale della norma stessa e dei suoi termini ("cagionare, "perdurante"), che appaiono incompatibili con un evento che non si sia effettivamente e concretamente verificato.

Meno problematica è e sarà l'interpretazione, nonché la prova, degli altri due eventi previsti dalla norma : **il fondato timore per la propria incolumità o per quella delle persone affettivamente vicine**, che impone al giudice l'accertamento della oggettività del pericolo, e **l'alterazione delle abitudini di vita della vittima**.

Vi è da dire che la norma non richiede il verificarsi di ognuno degli eventi indicati, sebbene nella pratica gli eventi previsti si verificano contestualmente, di talché sarà sufficiente che l'accusa sia in grado di provarne uno, affinché la stessa possa ritenersi fondata e poiché la prova del fondato timore circa l'incolumità personale presenta una interpretazione più semplice nonché una possibilità di prova più agevole, è prevedibile che sarà quello più frequentemente sottoposto all' accertamento giudiziale.

Per provare lo stalking sarà utile produrre copie di lettere e mail, tabulati telefonici, testimonianze di persone con cui la persona offesa si è confidata, dichiarazioni dei medici o psicoterapeuti a cui si è rivolta la vittima per curare ansia o depressione. Non dimentichiamo in ogni caso, che nel processo penale la persona offesa può validamente testimoniare fornendo adeguata prova e pertanto le ulteriori prove sono necessarie a corroborare la credibilità della stessa e a integrare gli elementi di prova.

La legge di conversione del D.L. n. 11/2009 offre inoltre nuovi strumenti di difesa alle vittime delle persecuzioni fin qui descritte .

L'art. 8 prevede infatti, la possibilità, per chi non voglia ricorrere subito all'autorità giudiziaria, di fare dapprima un esposto al questore, che convocherà il molestatore per un "ammonimento verbale". Se l'ammonimento non sortirà gli effetti sperati, il reato diverrà procedibile d'ufficio, con la conseguenza che il procedimento penale prenderà il suo avvio senza necessità della denuncia della vittima. Mentre, in difetto di presentazione di istanza di ammonimento, il reato è procedibile solo a querela di parte da presentarsi **entro sei mesi dalla cessazione della condotta**, con l'eccezione in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile o sia connesso con altro reato procedibile d'ufficio. **La querela è revocabile.**

Nella flagranza del reato , **l'arresto è facoltativo** e in ogni caso il giudice potrà disporre la misura cautelare ritenuta più idonea, compresa la custodia in carcere. In particolare la legge in esame ha introdotto nel codice di procedura penale, l'art. 282 ter che prevede la misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima**

ovvero dell'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi . La norma prevede inoltre l'eventuale identica prescrizione riferita a luoghi determinati frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone a questa legate da vincoli affettivi, nonché l'eventuale divieto all'indiziato di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima e con le persone anzidette.

Quando la frequentazione di quei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o abitazione, il giudice prescriverà le relative modalità e potrà imporre precise limitazioni.

Ulteriore tutela di tipo processuale introdotta dalla legge in esame, è infine quella che estende la possibilità di ricorso all'**incidente probatorio**, anche ai procedimenti per il nuovo delitto di atti persecutori (oltre che per il reato di cui all'art. 572 c.p.), con la conseguenza che le vittime di stalking, che con l'incidente probatorio possono essere esaminate nel contraddittorio delle parti anche nel corso delle indagini preliminari e comunque a breve distanza dai fatti, potranno evitare di essere costrette a rivivere in dibattimento, a distanza di tempo, vicende personali dense di implicazioni psicologiche spesso molto pervasive.

Il reato di "atti persecutori" è stato introdotto con lo scopo di fornire tutela alle vittime, prevalentemente donne, di quelle condotte tanto frequenti ed usuali da essere state per anni considerate semplicemente come "devianza " in cui non di rado degenerano le relazioni personali con aspettative da parte di uno dei soggetti implicati, frustrate o deluse. Ciò che allarma però, non è solo che vittime delle persecuzioni di cui si è detto siano prevalentemente i soggetti più deboli (fisicamente, psicologicamente, economicamente) ma che i singoli atti persecutori e atteggiamenti devianti, di per sé scarsamente gravi o rilevanti, se unitariamente considerati e reiterati nel tempo portano ad una escalation di violenza difficilmente arrestabile, spesso portata alle più estreme e drammatiche conseguenze e che comunque lascia segni indelebili, esternamente percepibili o meno, nella vittima.

Si tratta prevalentemente di condotte realizzate da ex mariti o fidanzati che non accettano di essere respinti o più di rado da un estraneo che si ripropone di ottenere ad ogni costo e contro ogni rifiuto, un contatto con la vittima, ma non è per nulla inusuale che autore di stalking sia un collega di lavoro o un superiore o il datore di lavoro stesso.

Sempre più frequentemente infatti si verifica che il superiore gerarchico sul luogo di lavoro tenti di approcciare sessualmente con la dipendente utilizzando, da una parte, un corteggiamento pressante e inopportuno (perlomeno quando non è gradito) e dall'altra proprio la sua superiorità gerarchica, per indurre la vittima a cedergli, come se fosse suo dovere soddisfare le richieste del capo di qualsiasi genere esse siano (!). Forte del fatto che a qualsiasi dipendente sta a cuore il posto di lavoro, non fosse altro che per la necessità di guadagno che induce, l'autore del corteggiamento ritiene in questi casi di potersi avvantaggiare proprio di questa condizione di forza per ottenere la disponibilità della dipendente. E' soprattutto quando il collega o il superiore ottiene un rifiuto deciso, che ha inizio un crescendo di vessazioni ed umiliazioni della vittima, con lo scopo di vendetta per la frustrazione subita e più spesso con lo scopo di ottenere le dimissioni della vittima stessa, rea di non avergli ceduto e specchio della sua frustrazione.

Possiamo infatti ritenere che lo stalking sul lavoro, frequentemente si realizza in due diverse fasi, quella che precede la presa di consapevolezza dell'autore, del rifiuto delle sue attenzioni da parte della dipendente, e quella successiva, che corrisponde alla insistenza irragionevole e alla vendetta. Con l'intento vendicativo dovuto al rifiuto, agli atti persecutori si aggiunge un vero e proprio "mobbing", con lo scopo di denigrare ed umiliare la vittima, con la conseguenza che gli atti persecutori e il mobbing si sovrappongono dando luogo ad una particolare forma di "stalking lavorativo".

E' per tale ragione che seppure la norma che introduce il reato di atti persecutori è stata sollecitata e voluta principalmente per dare risposta al crescendo di violenza che genera il rifiuto da parte dell' ex amante o ex coniuge, certamente, per come è stata formulata la norma, può trovare applicazione anche nell'ambito del lavoro ove la dipendenza e la debolezza del dipendente costituisce terreno fertile per le condotte vessatorie di tipo persecutorio che il nuovo art. 612 c.p. ha inteso sanzionare e prevenire.

Come sempre si consiglia alla lavoratrice o al lavoratore vittima di reato sul luogo di lavoro, la tutela penale dovrà coordinarsi ed integrarsi con quella civile, al fine di valutare nel caso concreto, le azioni da intraprendere e la sede più opportuna, efficace e rapida, ove avanzare la richiesta di risarcimento del danno subito.

¹ Francesca Garisto, avvocato penalista, è consulente della CGIL di Milano. Questo articolo è in fase di pubblicazione su "Note informative", rivista edita dai Coordinamenti Servizi legali della CGIL Milano e della CGIL Lombardia.

www.servizi.cgil.milano.it